

COMMENTI E OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA 490/2020/R/EEL “INTEGRAZIONI URGENTI AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA IN TEMA DI PRESTAZIONE DELLE GARANZIE E GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI”

Con il presente documento, il Gruppo A2A esprime le proprie osservazioni alle disposizioni introdotte con urgenza in merito alle azioni da intraprendere da parte delle imprese distributrici in vista dell’entrata in vigore del nuovo CTTE dal prossimo 1 gennaio 2021.

Pur comprendendo le motivazioni di urgenza che non hanno reso possibile una preventiva consultazione delle misure introdotte con la delibera in oggetto, non si comprende il motivo per cui nel deliberato, la possibilità di presentare osservazioni sia limitata alle c.d. Questioni 1 e 3 e non anche alla Questione 2. Poiché, invece, le disposizioni relative alla Questione 2 presentano alcuni aspetti meritevoli di approfondimento, le osservazioni che seguono saranno focalizzate proprio a quanto espresso da ARERA nella parte motiva della Delibera in relazione alla gestione dei casi in cui, al momento dell’entrata in operatività della nuova versione del CTTE, l’impresa distributtrice detenga come garanzia una fideiussione assicurativa non ancora scaduta emessa da un istituto assicurativo privo dei requisiti circa il giudizio di *rating* introdotti con la deliberazione 261/2020/R/eel (Questione 2).

La Delibera 261/2020/R/eel all’articolo 3, comma 3, prevede che “*Le disposizioni di cui all’articolo 1 commi 1.2 [i.e. garanzie] e 1.3 trovano applicazione con riferimento alle fatture di trasporto con termine di pagamento nel mese di gennaio 2021*” non prevedendo disposizioni specifiche per l’adeguamento delle garanzie assicurative né precisando eventuali adempimenti in capo ai soggetti preposti.

In assenza di indicazione specifiche non possono che trovare applicazione le disposizioni di cui al CTTE in tema di rinnovo delle garanzie, dovendosi necessariamente considerare come scadute le fideiussioni non conformi ai requisiti del Codice.

L’art. 3.1. dell’Allegato B alla Delibera 258/2015 e s.m.i. prevede, infatti, che: “***Qualora la garanzia prestata ai sensi del paragrafo 2.2, lettere a. e abis. (fideiussione bancaria o assicurativa) abbia durata determinata, l’utente è tenuto a rinnovare detta garanzia al più tardi entro la fine del quarto mese antecedente la scadenza della medesima.***”.

In caso di inadempienza dell’utente, il successivo paragrafo 5.12 prevede che “***Nei casi di richiesta di presentazione della garanzia ai sensi dei paragrafi 2.15bis e 4.7, del suo adeguamento ai sensi dei paragrafi 2.11, 2.12 lettera a., 2.15, 2.15ter e 3.2, del suo rinnovo ai sensi dei paragrafi 3.1 e 4.4 o della sua sostituzione ai sensi del paragrafo 3.1bis, qualora l’utente non vi provveda nei termini stabiliti, l’impresa distributtrice, entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla scadenza prevista, diffida per iscritto l’utente richiedendo la prestazione della garanzia entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi.***”.

In assenza di riscontro, **il contratto di trasporto si intende risolto** a partire dalla data in cui l’utente non è più in possesso di una garanzia valida ai sensi del Codice (cfr. paragrafo 5.13.b).

In base alla disciplina del CTTE è, pertanto, onere dell'Utente del Trasporto verificare la conformità della garanzia detenuta e di procedere alla sua sostituzione qualora non rispetti i criteri previsti, pena l'integrazione di un presupposto per la risoluzione del contratto.

Le considerazioni riportate nella parte motiva della Delibera 490/2020/R/eel introducono disposizioni completamente innovative, ribaltando gli oneri in capo ai soggetti, le relative responsabilità ed introducendo tempistiche ad oggi assolutamente non previste.

Nei *"considerato"* alle pagg. 4 e 5 della Delibera si menziona un'ampia **autonomia** delle imprese distributrici nel gestire i rapporti con i propri utenti della rete, autonomia che giungerebbe a qualificare una vera e propria **responsabilità in capo ai DSO ai fini del puntuale rispetto della disciplina anche con riferimento agli oneri in capo agli utenti del trasporto.**

L'Autorità prosegue precisando che, qualora l'impresa distributtrice non abbia ad oggi diffidato l'utente all'adeguamento della garanzia assicurativa (travalicando l'attuale disciplina in materia, come già descritto, ed introducendo quindi un nuovo obbligo in capo al distributore), sia comunque garantito a all'utente un **tempo congruo** per provvedere alla sostituzione della garanzia.

A tale proposito non è chiaro come mai laddove si afferma, con riferimento alle imprese di distribuzione, che *"è stato riconosciuto alle imprese un tempo adeguato per gestire tali rapporti (pari quasi a sei mesi)"*, tali tempistiche non vengono analogamente considerate per gli utenti del trasporto: anche questi, come le imprese di distribuzione, hanno avuto a disposizione le medesime tempistiche per adeguarsi, cioè quasi sei mesi.

Tuttavia ARERA identifica un ulteriore *tempo congruo*, "aggiuntivo" rispetto a quello a disposizione delle imprese distributrici, e quantificato nella misura di *"un periodo non inferiore a quattro mesi"*, richiamando il sopra citato paragrafo 3.1.

A questo proposito preme evidenziare che **le tempistiche evidenziate al paragrafo 3.1 – pari in ogni caso a 3 e non a 4 mesi – non possono essere considerate il tempo congruo affinché l'utente ottenga il rilascio di nuove garanzie presso gli istituti bancari o gli istituti assicurativi ma sono i termini entro cui lo stesso utente deve presentare all'impresa di trasporto la nuova garanzia.**

"L'ampia autonomia all'impresa distributtrice – che è un soggetto professionale – nel gestire i rapporti coi propri utenti nel passaggio dal regime previgente a quello instaurato col provvedimento in parola" avrebbe dovuto essere declinata nel dettaglio nella Delibera 261/2020/R/eel per meglio precisare gli oneri in capo a ciascuna delle parti in tema di verifica della rispondenza della fideiussione vigente ai nuovi requisiti.

Al riguardo è utile richiamare alcune considerazioni del Consiglio di Stato nella sentenza n. 01630/2020 in merito alla vicenda dell'esposizione sulle garanzie del bilanciamento gas per il periodo 1° dicembre 2011–23 ottobre 2012, in relazione alla quale ARERA aveva contestato a Snam Rete Gas, tra le altre cose, la mancata tempestiva verifica delle fideiussioni presentate da alcuni utenti del bilanciamento.

Ad avviso dell'Autorità, appellante, l'obbligo di diligenza imposto a Snam Rete Gas in qualità di gestore della rete era tale da dover far ricadere nell'alveo dei suoi doveri

comportamentali anche la verifica puntuale della validità delle fideiussioni prestate dall'utente e, quindi, l'affidabilità delle stesse.

Il giudice aveva, tuttavia, puntualizzato in tale occasione come: *“l'onere di una verifica temporalmente immediata circa l'affidabilità delle garanzie prestate dagli utenti imposta a carico del gestore della rete **debba trovare in una specifica previsione il suo presupposto giuridico, non potendo il ruolo assunto dal gestore, di per sé, giustificare un ampliamento a dismisura e senza perimetro degli obblighi di diligenza, soprattutto quando, come nel caso di specie, assumono connotati di assoluta specificità**”*.

E ancora: *“**non vi sono elementi documentali che possono dimostrare che a carico del gestore della rete vi fosse anche uno specifico obbligo di puntuale e tempestiva verifica della affidabilità della garanzia prodotta dall'utenza**”*.

In ragione delle considerazioni sopra avanzate, riteniamo che nessuna responsabilità potrà essere imputata al distributore in caso di mancato adeguamento della garanzia fideiussoria da parte dell'utente del trasporto entro i termini previsti.

Conseguentemente, non potranno rimanere in capo al distributore eventuali morosità dell'utente maturate a seguito del mancato adeguamento.